

# Principali scadenze 1-15 febbraio 2021

**1** LUNEDÌ

COMUNICAZIONI

## Comunicazione erogazioni liberali



### Attenzione

La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Comunicazione dell'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo di imposta precedente per poter beneficiare della deducibilità delle somme versate.

**Soggetti obbligati** - Soggetti che pongono in essere erogazioni liberali ai sensi dell'art. 38 della L. 342/2000.

**Modalità** - La comunicazione va trasmessa per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, indicando le proprie generalità, comprensive dei dati fiscali, i dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta ed i dati relativi ai soggetti beneficiari dell'erogazione.

COMUNICAZIONI

## Comunicazione periodica intermediari finanziari



### Attenzione

La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

**Modalità** - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

COMUNICAZIONI

## Soggetti che effettuano operazioni in oro



### Attenzione

La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.

**Attività** - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

**Soggetti obbligati** - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

**Modalità** - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.



IMPOSTE  
DIRETTE



## Redditi di terreni – Denuncia variazioni




### Attenzione

La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.

	<p><b>Attività</b> - Denuncia delle variazioni del reddito dominicale dei terreni.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Titolari di redditi di terreni.</p> <p><b>Modalità</b> - La denuncia va presentata all'Ufficio dell'Agenzia del territorio, specificando la partita catastale e le particelle cui le variazioni fanno riferimento, nonché allegando la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle, a cura di geometri, ingegneri, architetti, ecc., utilizzando la procedura Docfa.</p>
<p><b>IMPOSTE DIRETTE</b></p>	<p><b>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. 23/2011.</p> <p><b>Modalità</b> - A partire dal 1° gennaio 2015, il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;</li> <li>• 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;</li> <li>• 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;</li> <li>• 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;</li> <li>• 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;</li> <li>• 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;</li> <li>• 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;</li> <li>• 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li> <li>• 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;</li> <li>• 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;</li> <li>• 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.</li> </ul>
<p><b>IMPOSTE INDIRETTE</b></p>	<p><b>Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari del trimestre precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Emittenti assegni circolari (Banche, aziende ed istituti di credito).</p>


	<p><b>Modalità</b> - Presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In caso di omessa dichiarazione di conguaglio, si rende operativa la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta.</p>
IVA	<p><b>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione in via telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p><b>Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere – Esterometro</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese precedente.</p> <p>Entro la stessa data è possibile presentare la comunicazione relativa al mese di novembre 2019, senza alcuna sanzione.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono obbligati alla trasmissione dei dati gli operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.</p> <p>L'obbligo riguarda, in particolare, le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>Sono esclusi i soggetti in regime forfetario e quelli nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.</p> <p><b>Modalità</b> - La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse nel mese di riferimento e quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>
SCRITTURE CONTABILI	<p><b>Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell'obbligo di te-</b></p>


	<p><b>nuta</b></p> <p><b>Attività</b> - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine del mese di gennaio, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale 1° febbraio – 31 gennaio, per i quali, i limiti sono stati superati nei periodi d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1° febbraio 2016 – 31 gennaio 2017;</li> <li>• 1° febbraio 2017 – 31 gennaio 2018.</li> </ul> <p><b>Modalità</b> - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>
<p><b>SCRITTURE CONTABILI</b></p>	<p><b>Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di tenuta</b></p> <p><b>Attività</b> - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono <i>non</i> essere tenute a partire <i>da questo mese</i>, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.</p> <p><b>Modalità</b> - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo <i>scorso mese</i>, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di dicembre.</p>


	<p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel corso del precedente <i>mese di dicembre</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso <i>mese di novembre</i>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Compagnie e imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento dell'imposta annuale comunale sulla pubblicità, tenendo presente che entro il medesimo termine deve essere presentata la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità se, ovviamente, se ne verificano i presupposti.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Titolare degli impianti mediante i quali viene diffusa la pubblicità in via principale, tenendo presente che, in via solidale, l'onere compete anche a chi produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento può essere effettuato mediante versamento sul c/c postale intestato al comune o al concessionario del comune o direttamente presso la Tesoreria comunale, tenendo in considerazione che se l'imposta risulta di entità superiore a euro 1.549,37, sussiste la possibilità di richiedere la dilazione in quattro rate trimestrali anticipate.</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tassa sulla occupazione di aree pubbliche – Tosap</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 gennaio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa (o prima rata, in caso di importo superiore a 258,23 euro) relativa all'occupazione di spazi e aree pubbliche.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti titolari dell'atto di concessione o di autorizzazione o gli occupanti di fatto, anche abusivi, di aree pubbliche.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando un c/c postale intestato al Comune o direttamente presso l'agente della riscossione, nonché tramite il modello F24 nei comuni che hanno sottoscritto l'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, specificando l'appropriato codice tributo:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3931-tassa-canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche – Tosap/Cosap (risoluzione n. 74 del 18/05/2004);</li> <li>• 3932-tassa/canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche – Tosap/Cosap (risoluzione n. 74/E del 18/05/2004);</li> <li>• 3933-tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tosap/Cosap – interessi (risoluzione n. 74/E del 18/05/2004);</li> <li>• 3934-tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tosap/Cosap – sanzioni (risoluzione n. 74/E del 18/05/2004).</li> </ul>
--	---

<b>2</b>	<b>MARTEDÌ</b>	<b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni</b>
	<b>RAVVEDIMENTO</b>	<p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 gennaio 2021.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;</li> <li>• 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;</li> <li>• 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li> </ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li> </ul>


<b>8</b>	<b>LUNEDÌ</b>	<b>730 precompilato – Invio spese sanitarie (operatori sanitari)</b>
	<b>DICHIARAZIONI</b>	<div style="text-align: center;">  <p><b>Attenzione</b></p> </div> <p>La scadenza originaria è il 31 gennaio ed è slittata di 8 giorni (Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2021, n. 20765).</p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della precompilazione dei modelli 730/Redditi PF, dei dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle spese sanitarie sostenute nel 2020;</li> <li>– ai rimborsi effettuati nel 2020 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• farmacie (pubbliche e private);</li> <li>• aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;</li> <li>• medici e odontoiatri.</li> </ul>

	<p><b>Modalità</b> - La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato), da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dall'interessato: a tal fine è sufficiente procedere alla abilitazione acquisendo le "credenziali" di accesso al sito internet di STS;</li> <li>• tramite intermediario incaricato; in tal caso, i dati possono essere trasmessi tramite le associazioni di categoria ovvero altri soggetti (es: commercialista, CAF, ecc.).</li> </ul> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
DICHIARAZIONI	<p><b>730 precompilato – Invio dati spese sanitarie (professioni sanitarie)</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 gennaio ed è slittata di 8 giorni (Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2021, n. 20765).</p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della precompilazione dei modelli 730/2020, dei dati relativi alle spese sanitarie, sostenute da persone fisiche nel 2020, presso soggetti che svolgono alcune professioni sanitarie.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - 1. parafarmacie;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. psicologi;</li> <li>3. infermieri;</li> <li>4. ostetriche/i;</li> <li>5. tecnici sanitari di radiologia medica;</li> <li>6. esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;</li> <li>7. iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;</li> <li>8. iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;</li> <li>9. iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;</li> <li>10. iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;</li> <li>11. iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;</li> <li>12. iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;</li> <li>13. iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;</li> <li>14. iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;</li> <li>15. iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;</li> <li>16. iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;</li> <li>17. iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;</li> <li>18. iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;</li> <li>19. iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;</li> <li>20. iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;</li> <li>21. iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;</li> <li>22. iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;</li> </ol>

	<p>23. iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;</p> <p>24. iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;</p> <p>25. iscritti all'albo dei biologi.</p> <p><b>Modalità</b> - La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, può essere effettuata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dall'interessato: a tal fine è sufficiente procedere alla abilitazione acquisendo le "credenziali" di accesso al sito internet di STS;</li> <li>• tramite intermediario incaricato; in tal caso, i dati possono essere trasmessi tramite le associazioni di categoria ovvero altri soggetti (es: commercialista, CAF, ecc.).</li> </ul> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>730 precompilato – Opposizione spese sanitarie</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 31 gennaio ed è slittata di 8 giorni (Provvedimento Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2021, n. 20765).</p> <p><b>Attività</b> - Presentazione dell'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - L'opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito).</p> <p>Se l'assistito non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace d'agire l'opposizione va effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.</p> <p><b>Modalità</b> - Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, l'opposizione può essere effettuata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dal 16 febbraio al 15 marzo 2021, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;</li> <li>2. dal 1° ottobre all'8 febbraio 2021, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.</li> </ol> <p>La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l'apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata <a href="mailto:opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaEntrate.it">opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaEntrate.it</a>;</li> <li>• telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero);</li> <li>• consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il modello di richiesta di opposizione.</li> </ul> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>



**15 LUNEDÌ**

<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Fatturazione differita</b></p> <p><b>Attività</b> - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese precedenti e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - A emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;</li> </ul> <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;</li> <li>• l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.</li> </ul>
<p><b>SCRITTURE CONTABILI</b></p>	<p><b>Associazioni sportive dilettantistiche – RegISTRAZIONI contabili</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di gennaio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><b>Modalità</b> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</b></p> <p> <b>Attenzione</b></p> <p>La scadenza originaria è il 13 febbraio e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p><b>Attività</b> - Pagamento della seconda rata del 1° periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del PREU dovuto per il quinto periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intrattenimento (cessionario di rete) ai quali</p>

	<p>Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5155-prelievo erariale unico ed interessi – I periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p>
<b>RAVVEDIMENTO</b>	<p><b>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</b></p> <p><b>Attività</b> - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 novembre 2020.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;</li><li>● 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;</li><li>● 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.</li></ul> <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.</li></ul>